



PROVINCIA
DI AREZZO



Parco Naturale del
Sasso Simone e Simoncello

CONVENZIONE

per la realizzazione nell'area del Poligono Militare di CARPEGNA:

- **di attività ed opere per la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio naturale, ambientale e archeologico;**
- **di attività di fruizione naturalistica, di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;**

tra

il Ministero della Difesa, rappresentato dal Comandante del Comando Militare Esercito "Marche"
Gen. B. Antonio RAFFAELE

e

l'Ente Parco Naturale del Sasso di Simone e Simoncello, con sede in Via Rio Maggio snc, Carpegna (PU) e Codice Fiscale 91009920413, rappresentato dal Sig. Carlo ZAIA - C.F. ZAI CRL 50P19H501R, nato il 19.09.1950 a Roma, che interviene nel presente atto in qualità di **Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello** ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Marche del 26.03.2012, n. 379, esecutiva ai sensi di legge;

e

la Provincia di Arezzo, con sede in Piazza della Libertà n. 3, Arezzo e Codice Fiscale 80000610511, **Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di Simone**, rappresentata dall'Ing. Leandro RADICCHI - C.F. RDC LDR 61M 05A 390L, nato il 5.08.1961 ad Arezzo, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Conservazione della Natura e della autorizzazione alla stipula della convenzione approvata con Delibera della Giunta Provinciale 16.01.2012, n. 16, esecutiva ai sensi di legge;

Visto

- il "Disciplinare d'uso dell'area addestrativa denominata Poligono di tiro permanente di CARPEGNA", datato 23 marzo 2005, sottoscritto dal Comando RFC regionale "Marche", dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche;

- in particolare l'art. 6 del Disciplinare che, allo scopo di favorire le attività in oggetto, prevede la definizione di un Protocollo di Intesa o Convenzione con gli Enti Gestori del Parco Naturale e della Riserva Naturale, da redigere sulla base di quanto indicato al comma 3° dello stesso articolo;
- l'art. 1, comma 5°, della L. 6.12.91 n. 394, legge quadro sulle aree protette, che prevede che, nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali attuino forme di cooperazione e di intesa, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977 e dell'art. 27, L. n. 142 dell'8 giugno 1999, come sostituito dall'art. n. 34, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si concorda quanto segue

Art. 1 (collaborazione)

Al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo della collaborazione tra il Ministero della Difesa e gli Enti Gestori delle Aree Protette, le parti concordano di:

- prevedere un incontro annuale di verifica delle attività svolte e di quelle programmate, da tenersi nel mese di gennaio;
- prevedere la possibilità di convocare un incontro ogniqualvolta ciascuna delle parti ravvisi la necessità di esaminare questioni urgenti inerenti l'attuazione della Convenzione;
- prevedere la partecipazione di rappresentanti del C.M.E. "Marche" alle sedute dei rispettivi organismi gestionali degli Enti gestori delle aree protette, quando si debbano discutere argomenti di comune interesse;
- assicurare lo scambio di informazioni e delle conoscenze di carattere ambientale, naturalistico e archeologico per l'adozione di misure atte a mitigare l'impatto ambientale derivante dalla attività addestrativa;
- condividere le azioni e le modalità gestionali utili per prevenire e limitare i fenomeni di dissesto idrogeologico in particolare nelle aree più suscettibili.

Art. 2 (finalità e modalità autorizzative)

1. Sono favorite le attività di studio e di ricerca scientifica, i monitoraggi sulle diverse componenti naturalistiche e ambientali e le conseguenti attività di divulgazione; tali attività e relativi esiti verranno comunicate al Ministero della Difesa nell'ambito degli incontri programmati di cui all'art. 1.
2. Sono favoriti gli interventi di recupero ambientale, di tutela archeologica, di tutela idrogeologica, di conservazione degli ambienti naturali o semi-naturali, di miglioramento degli ambienti di interesse agricolo e forestale.
3. Gli interventi sul territorio da eseguirsi a cura degli Enti Gestori delle Aree Protette dovranno essere sottoposti, con esclusione di quelli di tipo colturale sul pascolo e sul bosco, all'autorizzazione preventiva del Comando Militare Esercito "MARCHE", che si impegna ad esprimersi entro 60 gg. dal ricevimento della proposta o del progetto; gli interventi di manutenzione in genere sono soggetti a semplice comunicazione, da trasmettere almeno 20 gg. prima della loro esecuzione.

4. Gli interventi sul territorio da eseguirsi a cura del Ministero della Difesa sono soggetti alle procedure di cui al comma 4°, art. 6 del Disciplinare d'uso, ovvero a Nulla Osta di cui all'art. 13 della l. 394/91 e, qualora ne ricorrano gli estremi, ad autorizzazione per il vincolo paesaggistico di cui all'art. 151 – c. 2° - del D. lgs. 29.10.99 n. 490 e per il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267/23, oltreché a tutte le norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente.
5. Sono consentite le attività di educazione e di formazione ambientale, le attività turistiche e ricreative nei limiti dei Regolamenti degli Enti Gestori delle Aree Protette e di quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 3 (gestione patrimonio agricolo-forestale)

1. Il Ministero della Difesa concede all'Ente Parco Naturale del SASSO DI SIMONE e SIMONCELLO e alla Provincia di AREZZO, Ente Gestore della Riserva Naturale del SASSO DI SIMONE, nei territori di rispettiva competenza, il co-uso del Patrimonio Agricolo – Forestale demaniale per la realizzazione di attività e interventi per conseguire le finalità di cui all'art. 2.
2. L'Ente Parco Naturale del SASSO DI SIMONE e SIMONCELLO e la Provincia di AREZZO si impegnano a redigere e presentare, sentiti anche i Comuni e le Comunità Montane territorialmente interessati, un Piano di Gestione del Patrimonio Agricolo-Forestale, descrittivo del quadro conoscitivo e delle specifiche attività da svolgere in forma coordinata tra i due Enti nelle aree di rispettiva competenza.
3. Il Piano di Gestione sarà presentato entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, dovrà prevedere una durata non inferiore all'anno ed eventualmente essere aggiornato fino alla scadenza della convenzione; l'approvazione avviene con le modalità di cui all'art. 2, comma 3°.
4. L'utilizzazione del Patrimonio Agricolo – Forestale demaniale è subordinata alla preventiva determinazione da parte della Agenzia del Demanio competente circa la definizione, da effettuare sulla base del Piano di Gestione di cui al comma 2°, dell'eventuale canone di concessione da corrispondere all'erario e/o alla autorizzazione al reimpiego da parte degli Enti gestori degli eventuali introiti derivanti dalla gestione del territorio demaniale per gli interventi di manutenzione e di miglioramento previsti nel Piano stesso.
5. Sono fatte salve le convenzioni e gli accordi già stipulati dal Ministero della Difesa con i Comuni o altri Enti pubblici fino alla loro scadenza.

Art. 4 (accessibilità)

1. L'accesso all'area del Poligono è consentito solo nelle giornate in cui non sono previste attività addestrative militari. A tale scopo, il Comando Militare Esercito "MARCHE" comunicherà agli Enti Gestori delle aree protette il calendario semestrale delle giornate impegnate per tali attività, con congruo anticipo.
2. Autorizzazioni in deroga potranno essere rilasciate dal Responsabile del Poligono.

3. Restano comunque escluse dall'accesso l'area della base logistica e delle installazioni militari.
4. Durante lo svolgimento delle attività addestrative, il Ministero della Difesa rimane responsabile della osservanza del divieto di accesso.

Art. 5 (modalità di accesso)

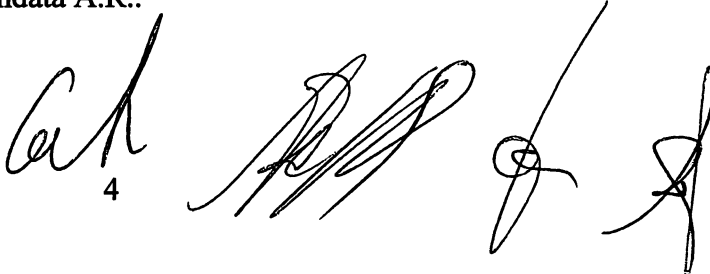
1. Nel rispetto dei divieti di cui all'art. 4, l'accesso è consentito senza alcuna formalità a:
 - personale di vigilanza;
 - personale delle amministrazioni civili impegnato in operazioni di antincendio, emergenza e soccorso o in altre attività autorizzate;
 - personale delle imprese incaricate della esecuzione degli interventi autorizzati dagli Enti Gestori delle aree protette;
 - agricoltori concessionari del pascolo;
 - Guide autorizzate dagli Enti gestori e i gruppi di visitatori da esse accompagnati e di cui le medesime Guide sono responsabili;
 - visitatori occasionali, senza l'uso di mezzi motorizzati, e purchè si mantengano nei percorsi segnalati, nelle aree attrezzate e nella prateria del Sasso, così come riportati nella cartografia riprodotta in allegato e aggiornabile previo accordo tra le parti.
2. In tutti gli altri casi l'accesso è consentito solo previo rilascio di autorizzazione da parte degli Enti Gestori delle aree protette e contestuale sottoscrizione da parte dell'interessato di dichiarazione circa il comportamento da tenere nell'area del Poligono e liberatoria nei confronti degli Enti sottoscrittori. I termini della dichiarazione sono elaborati ed eventualmente aggiornati previo accordo tra le parti.
3. L'uso di mezzi motorizzati, da disciplinare a cura degli Enti gestori, è limitato a casi di effettiva e indifferibile necessità e non è di norma consentito ai visitatori singoli o in gruppo, salvo deroghe per lo svolgimento di manifestazioni.
4. Gli atti autorizzativi o di concessione di cui al punto 1. sono subordinati al rilascio della dichiarazione di cui al punto 2.

Art. 6 (segnaletica accesso)

Al fine di rendere visibili sul campo i divieti di cui agli artt. 4 e 5 verrà messa in opera apposita segnaletica con una tipologia da concordare tra le parti.

Art. 7 (durata)

La durata della presente Convenzione è pari a quella del Disciplinare di cui in premessa, compreso eventuali proroghe. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi mediante raccomandata A.R..



4

Art. 8 (salvaguardia)

1. Il Ministero della Difesa viene sollevato da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose derivanti dalla utilizzazione delle aree demaniali da parte degli Enti Gestori per le finalità di cui all'art. 2.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 4°, il Ministero della Difesa è esonerato da ogni responsabilità per infortuni o danni diretti o indiretti che possano derivare a cose e persone, anche terzi, durante le attività addestrative, per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, nell'ambito delle suddette aree protette.
3. Il Ministero della Difesa non dovrà sostenere alcuna spesa per la riparazione degli impianti/opere realizzati dagli Enti Gestori delle Aree Protette, anche nell'ipotesi che gli stessi impianti/opere siano accidentalmente deteriorati nel corso dell'attività militare.
4. In ogni caso, gli interventi di miglioramento ambientale non potranno ostacolare il regolare svolgimento delle attività addestrative programmate dal Ministero della Difesa ai sensi del comma 1 dell'art. 4.

Art. 9 (controversie)

Ogni problematica che dovesse insorgere, relativa alle attività previste dalla presente Convenzione ed eventuali conflitti tra le parti, dovranno essere risolti dai responsabili delle rispettive Amministrazioni.

Per il MINISTERO DELLA DIFESA
Il Comandante del Comando Militare Esercito
"MARCHE"

Gen. B. Antonio RAFFAELE

Per la Provincia di AREZZO
Ente Gestore della Riserva Naturale del Sasso di
Simone

Ing. Leandro RADICCHI

Per l'Ente Parco Naturale del Sasso di Simone e
Simoncello

Sig. Carlo ZAIA



Per l'Ispettorato delle Infrastrutture
dell'Esercito Sezione Staccata Autonoma di
Pescara

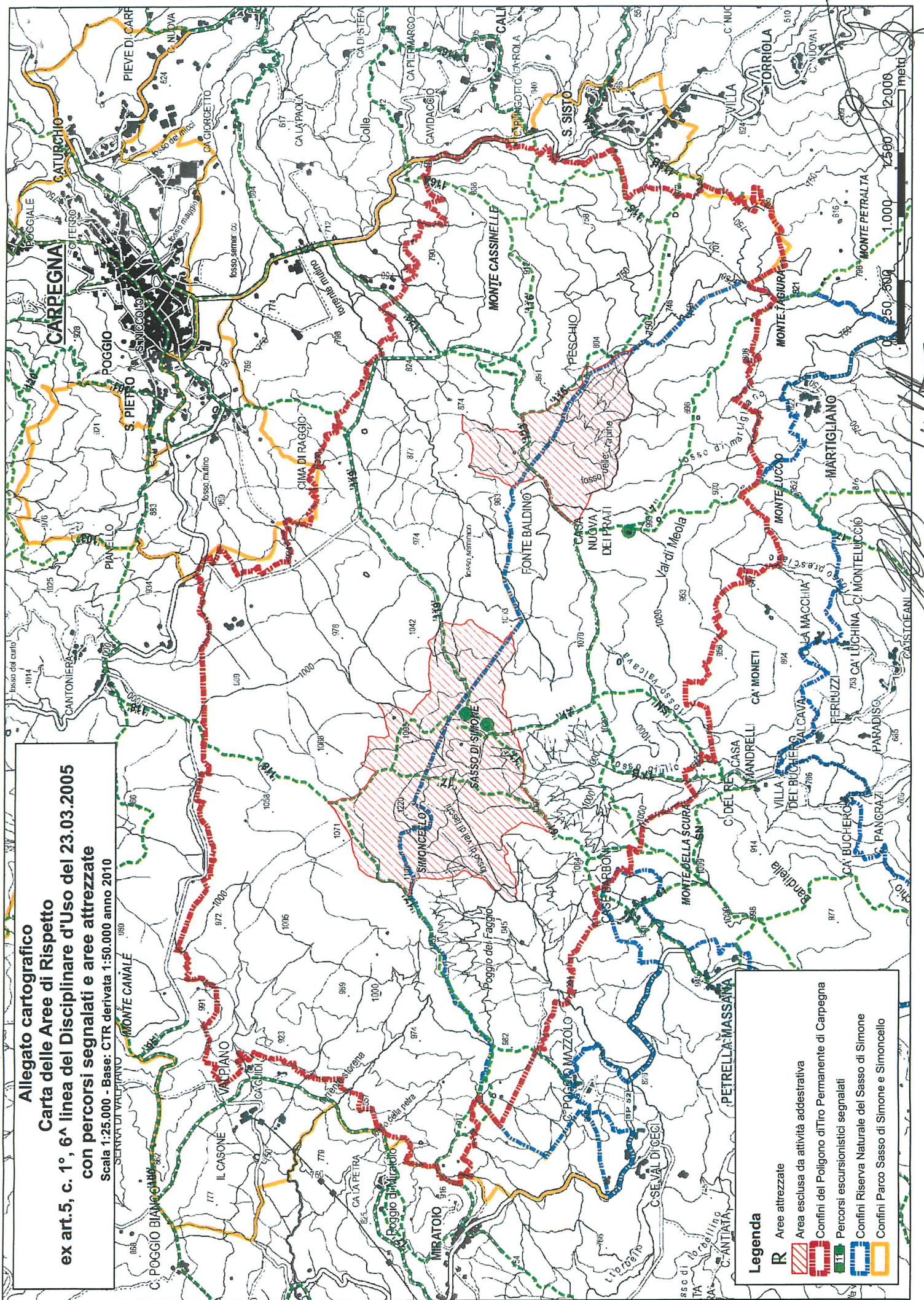
Funzionario Tecnico Mauro IANNUCCI

Luogo e data 18-05-2012

Allegato:

Carta delle Aree di rispetto (ex art. 5 c. 1°, 6^ linea del Disciplinare d'Uso del 23.03.2005) con percorsi segnalati ed aree attrezzate.

Allegato cartografico
Carta delle Aree di Rispetto
ex art.5, c. 1°, 6ª linea del Disciplinare d'Uso del 23.03.2005
con percorsi segnalati e aree attrezzate
 Scala 1:25.000 - Base: CTR derivata 1:50.000 anno 2010



- Legenda**
- R Aree attrezzate
 - ▨ Area esclusa da attività addestrativa
 - ▨ Confini del Poligono di Tiro Permanente di Carpegna
 - ▨ Percorsi escursionistici segnalati
 - ▨ Confini Riserva Naturale del Sasso di Simone
 - ▨ Confini Parco Sasso di Simone e Simoncello